




**CORTE DEI CONTI**

---

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA**

**INAUGURAZIONE  
DELL'ANNO GIUDIZIARIO  
2017**

**RELAZIONE**  
Presidente f.f. Antonio Contu



**CAGLIARI, 24 FEBBRAIO 2017**



**CORTE DEI CONTI**

---

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA SARDEGNA**

**INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2017**

**PRESIDENTE F.F. ANTONIO CONTU**

**CAGLIARI, 24 FEBBRAIO 2017**

## **Premessa**

A nome di tutti i componenti della Sezione giurisdizionale per la Sardegna, desidero porgere il più sentito saluto alle autorità civili e militari, ma anche a tutti i presenti che sono qui giunti, interessati a meglio conoscere l'attività della Sezione. La cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario costituisce, infatti, il momento in cui, non solo è rappresentato, in forma sintetica, il lavoro svolto nell'anno precedente, ma anche un'opportunità di riflessione sulla funzione e i compiti della Sezione giurisdizionale, sulle novità legislative in materia di giustizia contabile e sui principali indirizzi giurisprudenziali seguiti.

# I NOVITÀ LEGISLATIVE

Nel corso dell'anno passato, e precisamente il 7 ottobre 2016, è entrato in vigore (pur nei limiti di cui alle norme transitorie in esso contenute) il D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 recante “Codice di giustizia contabile” adottato ai sensi dell'art. 20 della Legge delega 7 agosto 2015, n. 124. Si tratta di una riforma della quale si sentiva l'esigenza da lungo tempo, posto che i giudizi presso la Corte dei conti erano ancora regolati prevalentemente dal R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, il quale, oltre a contemplare disposizioni ormai desuete in relazione all'evoluzione della giurisprudenza costituzionale ed al regime del processo civile, conteneva numerosi elementi di incertezza interpretativa. Infatti, l'art. 26 di detto decreto, per quanto non espressamente previsto, rinviava alle norme del codice di procedura civile, in quanto applicabili. Sicché non erano pochi i casi in cui non era pacifico se una norma del codice di procedura civile potesse trovare applicazione: basti citare l'esempio della chiamata in giudizio *jussu iudicis* di soggetti non citati in giudizio dal Procuratore regionale, o le varie ipotesi di intervento volontario di terzi nel processo. Va dato quindi atto che il nuovo Codice ha colmato lacune e risolto possibili interpretazioni confliggenti dovute alla mancanza di una disciplina specifica per i giudizi di responsabilità amministrativo-contabile.

Non essendo questa la sede per una disamina dettagliata ed organica delle norme in esso contenute, si farà cenno ad alcuni degli aspetti più significativi ed innovativi.

Per quanto riguarda i giudizi di responsabilità amministrativa e, in particolare, la fase istruttoria ad iniziativa del pubblico ministero, già l'art. 20 della citata legge delega prevedeva, alla lett. g) punto 2) che, “dopo l'avvenuta emissione dell'invito a dedurre, nel quale devono essere esplicitati gli elementi essenziali del fatto, fosse consentito il pieno accesso agli atti ed ai documenti messi a base della contestazione”; al punto 3) che fosse obbligatorio lo svolgimento, a pena d'inammissibilità dell'azione, dell'audizione personale eventualmente richiesta dal presunto responsabile, con facoltà di assistenza difensiva; al punto 4) era prevista la specificazione delle modalità di esercizio dei poteri istruttori del pubblico ministero, anche attraverso l'impiego delle forze di polizia, comprese quelle locali, ed al punto 6) la preclusione, in sede di giudizio, di chiamata in causa su ordine del giudice di un soggetto già destinatario di un provvedimento formale di archiviazione.

Tali principi sono stati recepiti dal Codice. In particolare, il divieto di integrazione del contraddittorio per ordine del giudice, stabilito dall'art. 83 del Codice, deve essere positivamente considerato, rispondendo all'esigenza di separatezza tra la funzione requirente e quella giudicante, dal momento che è riservato unicamente al pubblico ministero il potere di chiamata in giudizio.

Qualche perplessità desta unicamente l'ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale (si pensi ai componenti di un organo collegiale che hanno concorso ad una decisione causativa di danno erariale), per la quale il citato art. 83 non prescrive l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei componenti non citati, ma impone unicamente di tenere conto del contributo causale da loro impresso nella causazione del danno, in sede di determinazione della somma da porre a carico degli altri soggetti vocati in giudizio.

Per quanto concerne il dovere di motivazione degli atti, l'art. 5, comma 1<sup>o</sup> del Codice, dispone che *“ogni provvedimento decisorio del giudice e ogni provvedimento del pubblico ministero sono motivati”*. Mentre nessun dubbio può sorgere in merito all'esigenza di motivazione degli atti del giudice, la giurisprudenza potrà chiarire se l'esigenza di motivazione degli atti del pubblico ministero sia prevista in ogni caso o, come sembra più ragionevole per non appesantire l'attività istruttoria, essa sussista solo per gli atti conclusivi di ogni fase istruttoria e comunque di quelli idonei ad incidere sul diritto della difesa.

Per quanto concerne la fase pre-processuale, sono stati potenziati i diritti della difesa, mediante l'ampliamento dei poteri della Sezione o del suo Presidente. Infatti l'art. 71 del Codice prevede che il Presidente della Sezione si pronunci avverso il diniego del pubblico ministero all'acquisizione di documenti che la parte privata ritiene rilevanti ai fini della propria difesa e che non può autonomamente produrre. Tale disposizione, indubbiamente, rafforza la facoltà di difesa dell'incolpato e la possibilità di illustrare la sua posizione attraverso l'esibizione di un più ampio ventaglio di atti e documenti; tuttavia la giurisprudenza potrà chiarire se la decisione presidenziale deve – come si ritiene - basarsi su di un sommario esame degli atti, per evitare che essa possa essere interpretata come attribuzione di rilevanza probatoria al documento del quale si chiede l'acquisizione.

L'art. 72 del Codice contempla, inoltre, l'ipotesi di decisione della Sezione avverso il diniego del pubblico ministero di proroga del termine assegnato per le deduzioni al presunto responsabile.

Perplessità suscita, invece, la disposizione di cui all'art. 66 del Codice, il quale prevede che *“con l’invito a dedurre...ovvero con atto formale di costituzione in mora ...il termine quinquennale di prescrizione può essere interrotto per una sola volta”* soggiungendo che *“a seguito dell’interruzione...al tempo residuo per raggiungere l’ordinario termine di prescrizione quinquennale si aggiunge un periodo massimo di due anni; il termine complessivo di prescrizione non può comunque eccedere i sette anni dall’esordio dello stesso”*. Posto infatti che è principio generale che con l’interruzione comincia a decorrere un nuovo termine prescrizionale, non sembra ragionevole far residuare un limitato termine biennale; pertanto la disciplina fa sorgere fondati dubbi di legittimità costituzionale.

In ordine allo svolgimento della discussione della causa in udienza, non è secondaria la disposizione (art.8, comma 4<sup>^</sup> dell’Allegato 2 al Codice) secondo la quale *“in relazione al grado del giudizio, l’attore ha la parola per primo”*; disposizione che questa Sezione ha inteso nel senso che, nei giudizi di primo grado, il pubblico ministero interviene per primo, mentre l’ultimo intervento è riservato alla difesa del convenuto. Non poche perplessità, invero, aveva suscitato – soprattutto nella classe forense - l’ordine inverso di discussione della causa previsto dal codice di procedura civile, che non consentiva al patrocinatore del convenuto di prendere la parola per ultimo, per esplicitare compiutamente la propria linea difensiva in replica alla posizione accusatoria definitivamente assunta dal Procuratore regionale.

Non meno importanti e significative sono le innovazioni contenute nel Codice della giustizia contabile in materia pensionistica. Al riguardo va rilevato come l’art. 5 della L. n. 205 del 2000, nel richiamare solo talune norme del codice di procedura civile in materia di rito del lavoro, aveva posto svariati problemi interpretativi in ordine all’applicabilità di norme non espressamente richiamate. In particolare, a titolo di esempio, la giurisprudenza si era posta il problema dell’applicabilità dell’art. 415 c.p.c., che, nel rito del lavoro, prevede la notifica del decreto di fissazione udienza a cura del ricorrente, nonché quello della possibilità di eccepire la prescrizione dei ratei pensionistici, da parte dell’Amministrazione, all’udienza di discussione della causa e quindi oltre il termine fissato per la costituzione del convenuto.

La materia è ora contemplata dalla parte IV del Codice, la quale contiene una disciplina compiuta e coerente della forma del ricorso e della costituzione del convenuto, nonché della

trattazione della causa, dell'intervento di terzi nel giudizio, dei provvedimenti cautelari e del ricorso in appello.

Tra le novità più significative da segnalare è la disciplina della consulenza tecnica d'ufficio, disciplinata dagli artt. 97 e 166 del Codice, il primo dei quali prevede la medesima disciplina prevista dal codice di procedura civile per la relazione del consulente dall'art. 195 c.p.c., così come modificato dall'art. 46, comma 5<sup>^</sup> della L. n. 69/2009, ossia la possibilità per le parti di trasmettere al consulente le proprie osservazioni sullo schema di consulenza resa, sulle quali il consulente stesso è chiamato a pronunciarsi con la relazione finale. In tal modo è possibile instaurare un contraddittorio tra le parti ed il consulente già nella fase istruttoria, riducendo così il numero dei casi in cui il giudice è indotto a disporre un supplemento istruttorio a seguito del deposito delle controdeduzioni di parte.

Nella materia dei conti giudiziali è di particolare rilievo la previsione dell'art. 138 del Codice che prevede l'istituzione dell'anagrafe degli agenti contabili, mediante l'obbligo per le amministrazioni di comunicare alla Sezione giurisdizionale i dati identificativi relativi agli agenti contabili preposti a ciascuna gestione. Si tratta di un precetto che questa Sezione aveva gli anni scorsi già fatto proprio, mediante la prassi di richiedere i predetti dati informativi alle amministrazioni da parte del Presidente. Ciò ha consentito e consentirà anche in futuro, di avere un quadro completo delle gestioni contabili esistenti, non sempre di facile individuazione, utile anche per la segnalazione alla Procura regionale di omissioni nella presentazione del conto, che possono sfociare in un giudizio per resa di conto ad opera dello stesso pubblico ministero contabile.

Non minore importanza, dal punto di vista organizzativo interno alla Sezione, è la disposizione di cui all'art. 145, comma 2<sup>^</sup> del Codice, secondo la quale *“il Presidente della Sezione giurisdizionale con proprio decreto stabilisce all'inizio di ciascun anno, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, le priorità cui i magistrati relatori dovranno attenersi nella pianificazione dell'esame dei conti”*. Va infatti considerato come - a differenza dei giudizi di responsabilità amministrativa e di quelli pensionistici - il rilevante numero dei conti che perviene alla Sezione (di tutti gli agenti contabili che operano all'interno del territorio regionale in forza di espressa disposizione di legge) non consente un esame diffuso e capillare di tutti i documenti contabili e degli atti trasmessi, per

cui è necessario stabilire delle priorità in relazione ai settori più sensibili e a quelli che, in passato, hanno fatto rilevare le più gravi criticità.

In ordine alle ulteriori innovazioni legislative intercorse nell'anno 2016, va segnalato l'art. 12 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) il quale, in tema di responsabilità degli amministratori e dipendenti delle società in house, nel devolvere alla Corte dei conti la giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale, precisa che *“costituisce danno erariale, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione”*. Al riguardo si deve ritenere che la norma – pur nella sua formulazione non del tutto chiara – nulla abbia innovato rispetto alla disciplina previgente e, in particolare, alla linea tracciata dalla Corte di Cassazione in punto di attribuzione al giudice contabile della giurisdizione sul danno erariale relativo alle società in house, laddove esso si traduca in un documento per l'ente partecipante.

Passando ora a trattare delle pronunce emanate da questa Sezione nel corso del 2016, si segnalano ora le più significative, nelle tre aree in cui si esplica l'attività della Sezione: giudizi di responsabilità amministrativa, giudizi di conto e materia pensionistica.

## 2 GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

La Sezione ha emanato, nel corso del 2016, 50 sentenze, di cui 42 di condanna, 5 di assoluzione e 3 pronunce in rito, nonché 8 ordinanze istruttorie. I giudizi di responsabilità sono stati definiti, per lo più, dopo la prima ed unica udienza di discussione, a riprova della completezza delle indagini istruttorie operate dalla Procura regionale.

Tra le varie tipologie che hanno interessato l'attività decisoria, va fatta menzione delle seguenti.

### 2.1 Indebito percepimento di pubbliche contribuzioni.

Rispetto agli anni appena trascorsi, permane il fenomeno dell'indebito utilizzo, da parte di soggetti e società private, di finanziamenti regionali, statali o comunitari, previsti per l'incentivazione di iniziative a carattere economico. Si tratta di fatti di straordinaria gravità, sia per la frequenza rilevata, sia per l'importo delle risorse - talvolta di notevole entità - che vengono sottratte alla comunità, il più delle volte per mezzo di attività penalmente rilevanti (rendicontazione di fatture false, sovrapprezzamenti, ecc.). Tali danni erariali potrebbero essere prevenuti sia attraverso una rimeditazione normativa della valenza di siffatte forme di incentivazione, sia attraverso più penetranti controlli sulle attività svolte. Infatti la disamina dei casi pervenuti al giudizio della Sezione ha consentito di accertare che – per svariate tipologie di contribuzioni - i controlli previsti sull'attività del soggetto attuatore dell'intervento sono stati di natura cartolare, mentre solo nella fase finale dell'iniziativa è stata prevista l'attuazione di una forma di controllo *in situ*.

In ordine alle sentenze più significative in questo particolare settore, va segnalata la n. 66/2016. In tale pronunciamento è stato precisato che, in ipotesi di pubbliche contribuzioni per la realizzazione di iniziative imprenditoriali, si configura come illecita la percezione di pubblici benefici a fronte di spese giustificate da fatture false, attestanti prestazioni da parte di terzi rivelatesi insussistenti, anche laddove il percipiente abbia provveduto con mezzi diversi da quelli indicati nella rendicontazione. In questo caso, infatti, l'erogazione deve intendersi indebitamente percepita, a nulla rilevando la realizzazione del programma industriale: proprio in quanto “contributo” l'erogazione pubblica presuppone, invero, la realtà ed effettività del costo cui si

riferisce, tanto che se l'onere non è stato effettivamente sopportato dal richiedente, viene meno la ragione stessa della provvidenza. Diversamente opinando, invero, quest'ultima, in primo luogo sarebbe disancorata da un sicuro parametro di riferimento, giacché l'Amministrazione pubblica erogante verrebbe artatamente indotta a ritenere che il bene conseguito dal privato imprenditore sia effettivamente corrispondente a quello descritto nella documentazione contabile; d'altro canto, la sostituzione dei beni e servizi indicati negli stessi documenti contabili, con altri arbitrariamente individuati, darebbe adito ad iniziative speculative del privato, che sono estranee alla normativa in applicazione.

Con la sentenza n. 164 dell'8 luglio 2016, avente ad oggetto la percezione di aiuti economici a carico del FEAGA (Fondo europeo agricolo di garanzia) e FEASR (Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale), è stata compiuta l'analisi della normativa comunitaria di riferimento (Regolamento CE del Consiglio n. 73/2009, Regolamento CE n. 1122/2009 della Commissione e Regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio) e della normativa statale di attuazione, al fine di delineare i requisiti della "dichiarazione eccessiva intenzionale" e delle conseguenze alla stessa ricollegabili. E' stata, tuttavia, esclusa la dedotta buona fede del convenuto (attraverso l'esame dei rapporti tra autocertificazione e valutazioni rimesse al Centro di Assistenza, accreditato presso AGEA), il quale è stato ritenuto responsabile, a titolo di dolo, del danno erariale corrispondente all'ammontare dei contributi ricevuti.

La sentenza n. 97 dell'8 giugno 2016 ha esaminato tra le altre, respingendola, un'eccezione preliminare di incompetenza territoriale della Sezione.

La fattispecie esaminata riguarda il danno derivato dall'illecito percepimento, da parte di due allevatori di bestiame, di contributi pubblici di sostegno al reddito e allo sviluppo delle zone rurali, a valere sul Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e sul Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale (FEASR). Secondo l'eccezione difensiva, anche qualora si fosse affermata l'esistenza di un rapporto di servizio tra soggetti privati e P.A., quest'ultima avrebbe dovuto essere individuata nell'AGEA, ente che ha sede in Roma e non ha uffici in Sardegna, mentre sarebbe stato privo di rilevanza che il fatto da cui era derivato il danno si fosse verificato nel territorio della Regione Sardegna.

La Sezione ha richiamato la giurisprudenza formatasi sul punto, la quale ha ritenuto invece applicabile il criterio, di derivazione penalistica, del forum *commissi delicti*, affermando la propria competenza territoriale, nel presupposto che la condotta illecita si fosse attuata nel territorio della

Regione. Peraltro, ad avviso della Sezione, anche l'applicazione del criterio alternativo dell'incardinazione, sostenuto dalla difesa dei convenuti, avrebbe dato lo stesso esito, dovendo la norma sulla competenza essere interpretata evolutivamente, tenendo conto del fenomeno della partecipazione di soggetti privati all'attività della Pubblica amministrazione, nella cui organizzazione essi vengono inseriti per lo svolgimento di una determinata attività rispondente al pubblico interesse. In questa prospettiva, il privato che svolge l'attività in questione può essere considerato (sia pure, ovviamente, in senso del tutto peculiare) come espressione del decentramento, nel territorio della Regione, della pubblica amministrazione con la quale è in rapporto di servizio.

Nel merito, la Sezione ha accolto la domanda, previo un esteso e approfondito esame della normativa comunitaria in tema di aiuti agricoli c.d. disaccoppiati, dopo aver verificato la sussistenza di un abuso commesso dai convenuti al fine di percepire tali aiuti, consistito nell'aver conseguito la disponibilità di superfici di proprietà di un Comune, destinate all'uso civico del pascolo, necessarie al fine di ottenere il pagamento degli aiuti, attraverso false dichiarazioni relative al possesso di bestiame, risultato di entità molto inferiore a quella dichiarata.

Con la sentenza n. 30 del 10 marzo 2016 è stato condannato un privato per il danno derivante da indebita percezione di contributo pubblico erogato ai sensi dell'art. 68 del Reg. CE n. 73 del 2009.

La materia degli aiuti comunitari in campo agricolo, disciplinata dal Regolamento CE n. 73 del 2009, che ha modificato il relativo regime di incentivazione, prevede un pagamento unico svincolato dall'obbligo di produzione (disaccoppiamento) e soggetto al rispetto di determinate norme di condizionalità (in materia di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, ambiente e benessere degli animali - Articoli 5 e 6 Reg. CE). Per assicurare l'osservanza di tali parametri, il beneficiario, non solo, non può non rivestire la qualifica di agricoltore, il cui reddito è destinato a essere sostenuto, ma soprattutto deve avere la materiale utilizzabilità delle aree, a tutela delle quali è stabilito il predetto obbligo. Per la disciplina vigente, infatti, tra le informazioni indispensabili da fornire per ottenere i contributi, vi sono quelle relative alle stesse modalità di conservazione e salvaguardia delle estensioni per le quali vengono richiesti i premi, la cui reale disponibilità costituisce un fattore essenziale.

Data la carenza di entrambi i requisiti, l'interessato non poteva ottemperare allo specifico impegno, assunto in sede di domanda unica, riguardante l'applicazione degli standard igienico sanitari, riferiti sia all'attività agricola (non svolta) e sia alla superficie agricola dell'azienda (non posseduta), a pena di esclusione dal sussidio. La Sezione giudicante ha rilevato che il convenuto non solo non svolgeva effettivamente l'attività di agricoltore ma, con specifico riferimento ai terreni interessati dalle domande di contributo, non ha dedotto e tanto meno provato di aver adempiuto agli obblighi stabiliti dagli artt. 5 e 6 del Regolamento CE n. 73 del 2009, che costituiscono lo scopo essenziale della erogazione del contributo in questione.

Con la sentenza n. 67 del 13 aprile 2016 è stata pronunciata la condanna nei confronti di un privato per il danno derivante da indebita percezione di contributo pubblico erogato ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 - titolo II (Incentivi in favore dell'autoimpiego). In questo giudizio è stato accertato che il contributo è stato effettivamente richiesto ed ottenuto dal convenuto tramite contratto stipulato con la Sviluppo Italia S.p.A., che prevedeva la concessione delle agevolazioni di cui agli artt. 17 e 18 (Misure in favore del lavoro autonomo) del D.lgs. 21 aprile 2000, n. 185.

Lo sviamento dell'attività sociale rispetto alle finalità del contratto di concessione del contributo pubblico si è realizzato per effetto della vendita dei beni acquistati con le agevolazioni concesse e della cessazione dell'attività avvenute anteriormente al decorso del termine di cinque anni dalla ammissione alle agevolazioni stesse, per cui il beneficiario è incorso in varie cause di revoca del contributo (ossia la vendita dei beni e la cessazione dell'attività prima di cinque anni) stabilite dal contratto, nonché dall'art. 12, commi 1 e 2 del decreto n. 295/2001.

## **2.2 Mancato, ritardato o impedito versamento di somme.**

Con sentenza n. 94 del 25 giugno 2016 è stato condannato un funzionario dell'Agenzia delle Entrate per avere disposto lo sgravio di tributi a soggetti privati in assenza delle condizioni di legge ed abusando dei propri poteri.

In un caso analogo, con sentenza n. 176 del 5 settembre 2016, è stato condannato un funzionario dell'Agenzia delle Entrate per il danno derivante da illegittima correzione delle dichiarazioni dei redditi di alcuni contribuenti e dalla convalida di vari provvedimenti di sgravio

delle imposte iscritte a ruolo. Il convenuto è stato citato in giudizio, in quanto con tali operazioni, ha permesso che vari contribuenti ottenessero vantaggi fiscali. In tal modo questi ultimi non hanno versato o hanno versato in misura ridotta le imposte dovute, con conseguenti minori introiti per l'erario: fatto che ha costituito danno certo ed attuale per l'Agenzia delle Entrate della Sardegna, derivante dalla condotta del convenuto, il quale, nella sua qualità di funzionario addetto al controllo delle dichiarazioni, ha effettuato le correzioni sopra descritte.

La sentenza n. 211 del 14 novembre 2016 ha trattato l'ipotesi del mancato versamento di somme ricevute per il pagamento dell'imposta provinciale sui trasporti. In ragione di un'eccezione di prescrizione, sollevata dal difensore costituitosi in udienza, è stato esaminato, in particolare, il problema della successione nel tempo delle norme di carattere processuale, escludendosi l'applicabilità delle norme contenute nel nuovo "Codice di giustizia contabile (D. lgs. 26 agosto 2016, n. 174), entrate in vigore prima della costituzione del convenuto.

Con sentenza n. 5 del 15 gennaio 2016 è stata esaminata la vicenda relativa al danno provocato all'erario pubblico di una Provincia per il pagamento di sanzioni, spese e interessi ad un Comune derivato da omissioni e/o errori nel pagamento, per alcuni anni, dell'ICI dovuta per un immobile di proprietà della Provincia stessa. La Sezione ha escluso la sussistenza di un danno risarcibile, limitatamente alla quota pagata a titolo di sanzione, avendo ritenuto l'applicabilità della norma sulla *compensatio lucri cum damno* di cui all'art. 1, comma 1 bis della legge n. 20/1994, aggiunto dalla legge n. 639/1996, come modificato dall'art. 17, comma 30-quater, lettera b) del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, nel testo integrato dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102, in base al quale il giudice deve tener conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità. A tale conclusione la Sezione è pervenuta dopo un esteso esame della normativa e della giurisprudenza, di segno contrario, motivatamente non condivisa.

### **2.3 Spese e rimborsi per missioni non autorizzate.**

Con sentenza n. 136 del 22 giugno 2016 sono stati condannati i vertici istituzionali di una scuola comunale di musica per avere utilizzato denari pubblici per viaggi, pernottamenti e pasti

non previamente autorizzati dall'organo deliberativo dell'ente e non corredati dei titoli giustificativi. In tale pronunciamento è stato ribadito il principio, più volte affermato dalla giurisprudenza della Corte, secondo la quale le spese per missioni non possano essere frutto di una decisione estemporanea dei funzionari preposti ai servizi, ma rispondere ai fini istituzionali dell'ente ed avere carattere di necessità rispetto all'attività istituzionale in concreto svolta.

Con sentenza n. 65 dell'11 maggio 2016, è stata accertata la responsabilità dolosa di un consigliere provinciale per le somme percepite a titolo di rimborso delle spese di viaggio, per raggiungere la sede della Provincia, prendendo come punto di partenza la residenza formalmente dichiarata all'Ente, differente dalla sede in cui aveva effettivamente e stabilmente dimorato. Nella sentenza sono state esaminate e respinte, in via pregiudiziale, l'istanza di sospensione del processo in attesa della definizione del procedimento penale e l'eccezione di prescrizione. E' stato, altresì, esaminato il valore probatorio da assegnarsi alle sommarie informazioni testimoniali, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria (cui si era riferita, per assumerne la inutilizzabilità, la difesa del convenuto). E' stata, infine, operata una diversa quantificazione del danno erariale, poiché *sebbene l'individuazione della dimora abituale sia l'indispensabile punto cardine ai fini dell'affermazione di responsabilità nel suo complesso, tuttavia detto elemento non impedisce che si debba tenere conto, nella valutazione dell'esborso inutilmente patito dall'Ente di appartenenza, di eventi od occasioni in cui i contestati rimborsi siano comunque ricollegabili a tragitti effettivamente percorsi e, in quanto tali, giustificati in ragione delle illustrate deduzioni difensive.*

## **2.4 Danno conseguente alla soccombenza dell'Amministrazione in controversie civili ed amministrative.**

In relazione a tale particolare tipologia di danno va rilevato, in linea generale, che in diversi casi oggetto di esame, la difesa dell'Amministrazione nei giudizi intentati nelle sedi civile ed amministrativa non sempre è stata presente, tempestiva ed accurata; mentre talora è mancato il raccordo tra gli Uffici preposti alle fasi procedurali istruttoria e decisoria e quelli che sovrintendono l'area legale. E' evidente, infatti, che il difetto di tale raccordo ha reso più difficile e problematica la rappresentazione in giudizio delle ragioni dell'Amministrazione.

Va segnalata la sentenza n. 6 del 15 gennaio 2016 di condanna di un funzionario comunale per il danno derivante dall'esecuzione di due sentenze del TAR Sardegna.

Il danno è stato originato da una procedura espropriativa che non si è legittimamente conclusa con l'adozione del necessario decreto di esproprio, di talché l'occupazione è divenuta illegittima successivamente alla scadenza del termine ultimo per l'adozione di detto provvedimento (fissato ai sensi dell'art. 13 della L. 2359/1865 dalla deliberazione della Giunta comunale n. 56 del 2003).

Il Collegio ha affermato che la competenza ad adottare gli atti ad efficacia esterna, tra cui il provvedimento finale di un procedimento amministrativo, non spetta al responsabile del procedimento, bensì al responsabile del servizio o dell'area che gestisce lo specifico settore dell'amministrazione, salvo che questi, con espresso provvedimento, abbia delegato l'adozione dell'atto al responsabile del procedimento. In difetto di delega specifica, al responsabile del procedimento spetta soltanto l'adempimento di tutte le attività inerenti l'istruttoria, strumentali rispetto all'adozione del provvedimento finale, secondo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 6 della legge 6 agosto 1990, n. 241.

La sentenza n. 214 del 20 ottobre 2016 ha condannato due funzionari comunali per il danno derivante da indebito pagamento di spese di giudizio. La vicenda riguardava il danno subito da un Comune per indebito pagamento di spese relative ai diversi giudizi instaurati davanti al giudice amministrativo da una società partecipante alla gara, nell'ambito del procedimento di affidamento del servizio di gestione di un Parco. In questo giudizio, il Sindaco, che assommava su di sé anche le funzioni gestionali proprie del settore competente, era accusato di avere disposto l'approvazione dell'aggiudicazione definitiva, a discapito della ricorrente e a favore di un soggetto privo di idonei requisiti di partecipazione, così contravvenendo alle norme che prescrivevano una specifica condizione di ammissibilità, come riconosciuto dal giudice amministrativo. Al medesimo era, inoltre, imputato di aver perseverato in tale situazione di illegalità, generata dalla propria condotta, a seguito delle rimostranze avanzate dalla società pretermessa, in pendenza del periodo in cui avrebbe ancora potuto recedere dalla scelta effettuata, senza conseguenze onerose per l'erario.

Con sentenza n. 172/2016 è stata posta a carico di un funzionario di un comune la somma per cui era intervenuta una sentenza di condanna dell'ente locale in un giudizio amministrativo, a causa del silenzio-inadempimento dell'amministrazione, seguito ad un'istanza di sanatoria di un immobile avanzata da un privato. In detto pronunciamento è stato affermato che il silenzio-inadempimento, così come definito dagli artt. 31 e 117 del D.lgs. n. 104/2010, può realizzarsi anche

laddove si versi in ipotesi di silenzio-accoglimento, se sussiste l'interesse del privato all'emanazione di un provvedimento esplicito da parte dell'Amministrazione.

## 2.5 Ipotesi diverse.

Con sentenza n. 205/2016 sono stati assolti, per assenza di danno erariale, due giudici di pace ai quali era stato contestato di avere percepito indebitamente nel periodo feriale, l'indennità forfetaria prevista dall'art. 11, comma 3<sup>^</sup>, della L. n. 394/1991. In detto pronunciamento è stato dato atto che l'indennità in questione ha carattere continuativo, essendo dovuta, non solo in ragione dell'attività giudiziaria svolta, ma anche per motivi di studio ed aggiornamento.

La sentenza n. 12 del 1° febbraio 2016 ha riguardato la questione del riconoscimento di mansioni superiori a favore di tre dipendenti, i quali dopo aver già ottenuto, nel 2006, una progressione di livello, avevano preteso un ulteriore passaggio, promuovendo un giudizio dinanzi al Tribunale civile. Nella pronuncia è stata ritenuta la responsabilità dei commissari liquidatori avvicendatisi che, *“in assoluta solitudine o in aperto contrasto con la struttura amministrativa dell'Ente, si erano attivati a tutto vantaggio dei dipendenti, senza che le decisioni assunte contenessero la benché minima fondata motivazione che desse dimostrazione di un'effettiva ponderazione della vicenda, o facesse emergere motivi o ragioni in grado di superare la precedente determinazione dell'Ente di resistere nel giudizio promosso dai dipendenti”*.

In particolare sono stati esaminati: i rapporti tra giudizio contabile e giudizio civile (in ragione della richiesta di sospensione formulata dalla difesa); l'applicabilità o meno al Consorzio industriale, in liquidazione, della disciplina contenuta nel codice civile e, in particolare, all'art. 2489, disciplinante i poteri, gli obblighi e la responsabilità dei liquidatori. Riguardo all'ultima questione, la Sezione, previa analisi della disciplina di riferimento, ha affermato che nel caso di specie la procedura di liquidazione *“si colloca in un ambito interamente dominato dal “pubblico”, essendo essa conseguenza non di un'iniziativa dei soci in quanto tale, ma delle determinazioni pubblicistiche (nella forma e nella sostanza) adottate dalla Regione Sardegna, sul piano legislativo prima, e nel quadro dei poteri assegnati in materia alla Giunta Regionale poi, attraverso la emanazione di apposite direttive per la gestione liquidatoria dei Consorzi Industriali (allegato alla deliberazione di Giunta n. 23/17 del 2008). Il che comporta, e non potrebbe essere altrimenti, nell'assetto ordinamentale che regola i rapporti tra fonti del diritto e successione delle leggi nel tempo, la necessità di astringere la*

*condotta del Commissario Liquidatore a tali direttive, le quali, è opportuno rimarcare, e con esse i compiti demandati all'organo predetto, non risultano perfettamente sovrapponibili ai poteri, obblighi e responsabilità che l'art. 2489 del codice civile attribuisce ai liquidatori di società”.*

La sentenza n. 25 del 25 febbraio 2016 ha affrontato il problema della riferibilità all'attività di servizio, sia pure nei termini della c.d. occasionalità necessaria, della condotta di un militare dell'Arma dei Carabinieri, il quale, successivamente al pranzo consumato all'interno della sala mensa di una Caserma dell'Arma, presso cui prestava servizio, aveva colposamente causato la morte di un commilitone esplodendo contro di lui un colpo d'arma da fuoco con la pistola d'ordinanza al termine di una schermaglia verbale. La Sezione, andando in contrario avviso a quanto ritenuto dal giudice ordinario nel processo per il risarcimento del danno in sede civile, ha ritenuto che il fatto dannoso fosse avvenuto per aver il convenuto gravemente disatteso precisi obblighi di servizio su di lui incombenti nell'utilizzo e nella custodia della pistola di ordinanza in dotazione, nonché specifiche disposizioni date dal Comando dell'Arma proprio per evitare il ripetersi di vicende analoghe.

Di rilievo è la sentenza n. 208 del 7 novembre 2016: vicenda relativa a danni arrecati ad un comune per illegittimità commesse nella predisposizione degli atti di gara per l'affidamento di una concessione di servizi relativa alla gestione di una piscina comunale, nonché per il pagamento di spese di gestione da parte del Comune in luogo del gestore e, infine, per la stipula della convenzione con il concessionario di contenuto difforme da quello risultante dalla gara in assenza di istruttoria sulla sussistenza delle ragioni addotte a fondamento di tale scostamento. La Sezione ha accolto parzialmente la domanda, per la prima e la terza partita di danno, esaminando, nell'occasione, la concessione di servizi alla luce della normativa sui contratti pubblici precedente all'ultimo intervento legislativo, recato dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (in particolare, è stata affrontata la questione delle condizioni in base alle quali possa considerarsi legittima la modifica dell'assetto del rapporto, successivamente all'aggiudicazione definitiva, per effetto di sopravvenienze dovute a vizi della struttura, non conoscibili, incidenti sullo sfruttamento economico del bene da parte del concessionario).

La sentenza n. 196 del 20 ottobre 2016 è stata di condanna di un funzionario comunale per il danno derivante da illecita gestione dell'affidamento della piscina comunale. Nella decisione è stato rilevato che la Giunta comunale aveva disposto, tra l'altro, di approvare gli schemi del capitolato speciale d'appalto e del disciplinare di gara, relativamente alla definizione dei criteri di scelta del

concessionario, assumendoli come linee guida per la redazione dei documenti di indizione della gara per l'affidamento della concessione del servizio. Il disciplinare di gara prevedeva che: *“il corrispettivo mensile è determinato tenendo conto dell'equivalente economico derivante dal risparmio energetico complessivo generato dalla messa in esercizio dell'impianto solare termico”*.

La Giunta Comunale aveva scelto di rapportare la misura del canone, che il concessionario della piscina avrebbe dovuto corrispondere al Comune, all'entità del risparmio derivante dal funzionamento dell'impianto solare termico installato a servizio della struttura, per il quale, alcuni mesi prima, era stato emesso il certificato di regolare esecuzione. Tuttavia l'impianto solare termico realizzato era inattivo, in quanto la chiusura della piscina comunale, in attesa di un nuovo gestore ed interessata da interventi di manutenzione straordinaria sulla vasca, non aveva consentito di mettere in produzione l'impianto solare termico e monitorarne l'effettivo rendimento a favore della piscina cui era destinato.

## **2.6 Sequestro conservativo.**

Con sentenza provvisoriamente esecutiva n. 165/2016 è stato affermato che rientra nell'ipotesi d'inefficacia del concesso provvedimento cautelare il caso in cui non sia stato instaurato correttamente il contraddittorio nella fase cautelare, per difetto di notifica del decreto presidenziale che ha concesso la misura e fissato l'udienza di comparizione innanzi al giudice designato.

### 3 GIUDIZI IN MATERIA PENSIONISTICA

La Sezione ha emanato, nel corso del 2016, 180 sentenze (su 280 ricorsi, in parte riuniti in rito) e 245 ordinanze.

Va anzitutto evidenziato che il considerevole numero di giudizi di pensione di guerra discussi nel corso del 2016, è occorso in applicazione dell'articolo 5, comma 3 della legge del 21 luglio 2000, n. 205, il quale ha previsto che nel caso in cui il ricorrente risulti deceduto, il Giudice dichiara interrotto il giudizio e dispone la comunicazione agli eredi, ovvero la pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale, contenente i dati anagrafici del ricorrente, il numero del ricorso, e l'avvertenza che il giudizio deve essere riassunto entro il termine di novanta giorni a pena di estinzione. Pertanto diversi ricorsi in materia – dichiarati interrotti da lungo tempo e non riassunti - sono stati discussi nell'anno trascorso a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del relativo avviso.

Per quanto riguarda le pensioni civili e militari, i tempi medi per la definizione di ciascun giudizio si sono attestati in 295 giorni. Va segnalato che tali tempi risultano, purtroppo, dilatati, nei casi in cui sia necessario acquisire un parere medico-legale da parte della Commissione istituita presso la Asl di Cagliari (alla quale la Sezione ha ritenuto di rivolgersi, sia per le maggiori garanzie di obiettività rispetto ad un consulente privato, sia per non gravare i ricorrenti- spesso di modeste condizioni economiche – dell'anticipazione delle spese di consulenza); parere che sovente perviene con un certo ritardo, a causa del fatto che la stessa Commissione, a quanto è stato accertato, risulta oberata di notevoli compiti dovuti all'evasione delle pratiche sull'invalidità civile e sulla condizione di soggetto portatore di handicap (l. n. 104/1992). Né, peraltro, è stato ritenuto opportuno rivolgersi ad un organo pubblico di consulenza, avente la sede al di fuori della Regione, nei casi in cui è prevista la visita diretta, per non oberare i ricorrenti – spesso di età avanzata – dell'onere di un gravoso spostamento.

Numerose sentenze emanate nel corso dell'anno (numeri 35, 36, 37, 38, 52, 53, 123, 147 e 194) hanno riguardato la spettanza dei benefici pensionistici previsti per i lavoratori sottoposti al rischio dell'amianto.

In particolare, con sentenze n. 37 e 38 del 21 marzo 2016, sono stati riconosciuti i benefici previdenziali previsti dall'art. 13, comma 8 della legge n. 257 del 27 marzo 1992 per coloro che

siano stati esposti, durante l'attività lavorativa, all'amianto, norma ritenuta applicabile in quanto i ricorrenti avevano presentato all'INAIL domanda di accertamento della propria esposizione in precedenza alla data limite del 2 ottobre 2003 stabilita dal legislatore (sono state esaminate le modifiche normative in seguito introdotte). I due giudizi si caratterizzano per la complessa attività istruttoria, svolta attraverso l'acquisizione di atti, l'espletamento della prova testimoniale e, infine, il ricorso ad una consulenza. Le pretese dei ricorrenti hanno trovato accoglimento in ragione non solo degli esiti della perizia, ma anche in considerazione della situazione, emergente *aliunde*, del sito in cui gli stessi avevano prestato l'attività lavorativa, cessata nel 1996, con la chiusura del cantiere.

La sentenza n. 169 del 15 luglio 2016, ha riguardato la decorrenza della pensione di reversibilità per un orfano maggiorenne inabile. Attraverso l'espletamento di CTU e l'esame delle altre evidenze di causa, è stata ritenuta l'incapacità del ricorrente (pur in assenza di formale provvedimento di interdizione e di documentazione medica per l'arco temporale interessato), in ragione dell'importante trauma da lui subito a seguito di un sinistro; dell'evoluzione e gravità dell'infermità; delle informazioni rese dai vicini di casa; del proscioglimento intervenuto in sede penale (in cui era stato incolpato di aver ritirato la pensione del padre dopo il decesso di quest'ultimo), in quanto "totalmente incapace di intendere e volere al momento dei fatti contestati". Conseguentemente, è stato riconosciuto il diritto al trattamento pensionistico a far data dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del proprio genitore.

Con sentenza n. 200 del 25 ottobre 2016 è stata ritenuta la giurisdizione della Corte a fronte di domanda presentata per il mero accertamento della dipendenza da causa di servizio, quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato. In aderenza all'orientamento da ultimo espresso dalla Cassazione (ordinanza n. 4325 del 24 febbraio 2014) e dal giudice contabile in appello (Sezione 1<sup>a</sup> centrale d'appello, sentenza n. 171 del 18 febbraio 2015) è stato affermato che *soprattutto dopo le modifiche introdotte dal D.P.R. n. 461/2001 e la conseguente unicità del provvedimento per l'accertamento in sede amministrativa della dipendenza delle infermità da causa di servizio, con valenza sia per la concessione dell'equo indennizzo che della pensione di privilegio, la sussistenza della giurisdizione del giudice delle pensioni vi sia in ogni ipotesi, come nella presente, in cui il ricorrente chieda l'accertamento in sede giudiziale ai fini pensionistici, indipendentemente dal fatto che egli lo abbia chiesto agli stessi fini in sede amministrativa e, dunque, anche nell'ipotesi in cui la dipendenza da causa di servizio sia stata chiesta unitamente alla domanda per l'ottenimento dell'equo indennizzo.*

Nel merito la pretesa del ricorrente è stata accolta, ripercorsa la giurisprudenza formatasi in ambito civile, amministrativo e contabile *sull'incidente in itinere*, ritenendosi che tale evenienza non fosse esclusa dall'utilizzo, quale mezzo di trasporto, della bicicletta (ritenuto non necessitato dall'Amministrazione nella memoria di costituzione in giudizio), alla luce dell'orientamento espresso dalla Cassazione (Sez. L, Sentenza n. 7313 del 13 aprile 2016) per il quale *il criterio di normalità e ragionevolezza nell'uso del mezzo privato, vada individuato facendo ricorso a valori guida dell'ordinamento giuridico*, e tenuto conto delle novità legislative introdotte (commi 4 e 5, art. 5, della legge del 28 dicembre 2015 n. 221, recante "*disposizioni in materia ambientale per promuovere misura di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*"), i quali sono intervenuti ad integrare la materia dell'infortunio in itinere (di cui agli artt. 2, terzo comma e 210 quinto comma del T.U. 1124/65) chiarendo che: *«L'uso del velocipede, come definito ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, deve, per i positivi riflessi ambientali, intendersi sempre necessitato»*. Ancorché detta norma sia entrata in vigore successivamente al verificarsi dell'infortunio, è stata ritenuta utilizzabile *nella valutazione degli infortuni avvenuti in precedenza* (cfr. Cass. 6 luglio 2007 n. 15266), *anche perché espressione di istanze sociali largamente presenti da tempo nella comunità* (cfr. sempre, Sez. L, Sentenza n. 7313/2016).

La sentenza n. 203 del 26 ottobre 2016 ha accolto in via pregiudiziale l'eccezione di difetto di giurisdizione della Corte dei conti sulle controversie relative alle speciali elargizioni previste dall'art. 2, comma 4<sup>a</sup> della L. n. 407/1998, in quanto le stesse non hanno natura pensionistica e non possono essere qualificate indennità o assegni accessori alla pensione. E' stato, infatti, affermato che in capo al coniuge o a un parente delle vittime del dovere si realizza una posizione di diritto soggettivo al riconoscimento delle speciali elargizioni e che, pertanto, la controversia deve essere devoluta alla cognizione del giudice ordinario.

La sentenza n. 204 del 26 ottobre 2016 è stata di rigetto del ricorso per il riconoscimento di quattro anni di maggiorazione una tantum, del quinto del servizio prestato, nell'Arma dei Carabinieri, prevista dall'articolo 3 della legge n. 284 del 27 maggio 1977. E' stato fatto richiamo alle Sezioni Riunite di questa Corte che, con la decisione n. 11/2011/QM, hanno statuito che la maggiorazione riconosciuta dall'art. 3 della legge n. 284 del 1977 per il servizio prestato con percezione dell'indennità di istituto non può essere considerata ai fini della costituzione della

posizione assicurativa presso l'INPS in applicazione dell'art. 124 del D.P.R. n. 1092 del 1973, ma solo ai fini della liquidazione dell'indennità una tantum prevista dallo stesso art. 124. Pertanto al soggetto che è “cessato dal servizio permanente effettivo senza aver maturato i requisiti di accesso al trattamento pensionistico normale, non spetta, ai fini della costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS prevista dall'art. 124 del D.P.R. n. 1092 del 29 dicembre 1973, l'aumento del quinto del periodo di servizio prestato con percezione dell'indennità di istituto, previsto dall'art. 3 della legge n. 284 del 27 maggio 1977”.

## 4 GIUDIZI DI CONTO

Nel settore dei conti giudiziali, 797 conti sono stati dichiarati estinti, 526 scaricati, 12 giudizi di conto (relativi a 46 esercizi) sono stati iscritti a ruolo per il giudizio della Sezione. Sono state emanate altresì 7 ordinanze.

Le maggiori criticità hanno riguardato la gestione di agenti contabili esterni all'Amministrazione, per attività in concessione o comunque gestite da privati. Numerosi sono stati i decreti che hanno intimato la resa del conto su impulso della Procura regionale: tra questi va ricordato il decreto n. 2 del 15 gennaio 2016 che ha intimato la resa del conto giudiziale ad una cooperativa che gestiva i parcheggi a pagamento di un comune.

Con sentenza n. 210 del 14 novembre 2016, è stata disposta la condanna di un agente contabile addetto alla riscossione dei ticket presso un poliambulatorio della ASL, per il mancato riversamento di parte delle somme riscosse: infatti è stata ravvisata la sua responsabilità per inosservanza delle disposizioni dettate ai fini del riversamento delle somme.

## 5 RIFLESSIONI CONCLUSIVE

Le considerazioni che precedono ed i dati esposti nelle tabelle consentono di concludere che la Sezione, per quanto concerne i giudizi pensionistici e di responsabilità, ha avuto, nel corso del 2016, dei tempi medi di definizione piuttosto celeri, compatibilmente con lo svolgimento delle necessarie attività istruttorie e delle correlate difficoltà, cui si è fatto cenno, in ordine all'acquisizione dei pareri medico-legali.

Relativamente ai giudizi di conto, l'obiettivo si è concretizzato in un'adeguata selezione delle gestioni oggetto di indagine, che ha portato all'emersione di diverse situazioni patologiche che, con probabilità, non sarebbero state evidenziate con la formalizzazione di una denuncia alla Procura regionale.

Ciò è sicuramente da attribuirsi allo sforzo congiunto del personale di magistratura ed amministrativo che, pure in una situazione di carenza di organico, ha saputo rispondere con sensibilità e prontezza alle esigenze che si sono manifestate, ma anche – pur nell'ovvia distinzione dei ruoli - all'ottimo rapporto coi magistrati della Procura regionale e con la classe forense.

## 6 TABELLE

**TABELLA A**  
**GIUDIZI DI RESPONSABILITA'**

<b>SENTENZE DI RESPONSABILITA'</b>	<b>2016</b>
DI CONDANNA	42
DI ASSOLUZIONE	5
ALTRE MODALITA'	2
SENTENZA NON DEFINITIVA	1
<b>TOTALE</b>	<b>50</b>
<b>GIUDIZI PENDENTI ALL'INIZIO DELL'ANNO</b>	<b>54</b>
<b>ATTI DI CITAZIONE DEPOSITATI</b>	<b>33</b>
ATTI DI SEQUESTRO CONSERVATIVO	2
ISTANZE DI PARTE	2
ISTANZA DI PROROGA	2
<b>NUMERO GIUDIZI ISCRITTI A RUOLO GENERALE</b>	<b>39</b>
<b>NUMERO GIUDIZI ISCRITTI A RUOLO D'UDIENZA</b>	<b>92</b>
<b>NUMERO COMPLESSIVO SENTENZE PUBBLICATE</b>	<b>50</b>
NUMERO COMPLESSIVO ORDINANZE PUBBLICATE	8
SENTENZE PUBBLICATE RELATIVE A GIUDIZI DI RESPONSABILITA'	50
GIUDIZI DI RESPONSABILITA' DEFINITI CON SENTENZA	48
ORDINANZE RELATIVE A ISTANZE DI PROROGA	2
GIUDIZI CAUTELARI DEFINITI	1
<b>NUMERO COMPLESSIVO GIUDIZI DEFINITI</b>	<b>51</b>
<b>GIUDIZI PENDENTI ALLA FINE DELL'ANNO</b>	<b>41</b>

**TABELLA B**  
**GIUDIZI IN MATERIA DI PENSIONE - DATI GENERALI**

GIACENZE INIZIALI	TOTALE	CIVILI	MILITARI	DI GUERRA
2016	382	140	92	150

RICORSI PERVENUTI	TOTALE	CIVILI	MILITARI	DI GUERRA
2016	229	156	73	0

RICORSI ISCRITTI A RUOLO GENERALE	TOTALE	CIVILI	MILITARI	DI GUERRA
2016	229	156	73	0

RICORSI DEFINITI	TOTALE	CIVILI	MILITARI	DI GUERRA
2016	280	122	58	100

SENTENZE PUBBLICATE NELL'ANNO	TOTALE	CIVILI	MILITARI	DI GUERRA
2016	180	120	33	27

ORDINANZE PUBBLICATE	TOTALE	CIVILI	MILITARI	DI GUERRA
2016	245	104	47	94

GIACENZE FINALI	TOTALE	CIVILI	MILITARI	DI GUERRA
2016	331	174	107	50

GIUDIZI CAUTELARI PERVENUTI	TOTALE	CIVILI	MILITARI	DI GUERRA
2016	9	4	5	0

GIUDIZI DI OTTEMPERANZA PERVENUTI	TOTALE	CIVILI	MILITARI	DI GUERRA
2016	1	1	0	0

GIUDIZI DI OTTEMPERANZA DEFINITI	TOTALE	CIVILI	MILITARI	DI GUERRA
2016	2	1	1	0

**TABELLA C - CONTI GIUDIZIALI - ANNO 2016**

Tipologia contabili	Giacenti al 1° gennaio	Introdotti	Totale Carico	Dichiarati estinti	Approvati con decreto	Definiti in giudizio	Giacenza a fine anno	Ordinanze
ERARIALI	955	119	1.074	193	42	0	839	0
AUTORITA' AMBITO TERRITORIALE	17	4	21	0	0	0	21	0
CAMERA DI COMMERCIO	5	8	13	0	0	0	13	0
CASA DI RIPOSO	1	0	1	1	0	0	0	0
COMUNE	9.922	1.275	11.197	513	427	0	10.257	6
COMUNITA' MONTANA	22	0	22	2	0	0	20	0
CONSORZIO	10	1	11	2	0	0	9	0
CONVITTO	2	0	2	0	0	0	2	0
ISTITUTO SCOLASTICO	14	0	14	12	0	0	2	0
PROVINCIA	352	110	462	16	0	4	442	0
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	188	84	272	6	24	28	214	0
SISTEMA SANITARIO REGIONALE	1.020	204	1.224	40	33	5	1.146	1
UNIONE DI COMUNI	20	3	23	5	0	0	18	0
UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA	9	0	9	7	0	0	2	0
<b>Totali</b>	<b>12.537</b>	<b>1.808</b>	<b>14.345</b>	<b>797</b>	<b>526</b>	<b>37</b>	<b>12.985</b>	<b>7</b>

Sentenze pubblicate nell'anno per i giudizi di conto				
ALTRO	CONDANNA	DISCARICO	INAMMISSIBILITA', IRRICEVIBILITA', IMPROCEDIBILITA'	ISTRUTTORIA
1	1	1	1	1

## INDICE

<i>Premessa</i> .....	1
1 Novità legislative.....	2
2 Giudizi di responsabilità amministrativa .....	7
2.1 Indebito percepimento di pubbliche contribuzioni. ....	7
2.2 Mancato, ritardato o impedito versamento di somme. ....	10
2.3 Spese e rimborsi per missioni non autorizzate. ....	11
2.4 Danno conseguente alla soccombenza dell'Amministrazione in controversie civili ed amministrative. ....	12
2.5 Ipotesi diverse. ....	14
2.6 Sequestro conservativo. ....	16
3 Giudizi in materia pensionistica .....	17
4 Giudizi di conto .....	21
5 Riflessioni conclusive.....	22
6 TABELLE .....	23

CORTE DE CONTI - CENTRO UNICO PER LA FOTORIPRODUZIONE E LA STAMPA - ROMA

